



**COMUNE DI MONSUMMANO TERME**  
PROVINCIA DI PISTOIA

SINDACO

*SINDACO*

**ORDINANZA**

**N. 153 DEL 21/06/2017**

---

**Oggetto: RISPARMIO ED USO RAZIONALE DELLA RISORSA IDRICA NEL TERRITORIO COMUNALE**

---

IL SINDACO

**VISTA** la dichiarazione dello stato di emergenza regionale relativa alla crisi idrica in Toscana decretato con apposito provvedimento dal Presidente della regione Toscana;

**VISTA** la comunicazione dell'Autorità Idrica Toscana (AIT) del 17.06.2017 circa la situazione dell'approvvigionamento idrico nel quale si evidenzia il possibile crearsi, stante le scarse precipitazioni e le alte temperature del periodo che stanno incidendo significativamente sui livelli dei consumi, di possibili criticità nell'erogazione della risorsa idrica, e nella quale si richiede ai singoli Comuni di emettere apposite ordinanze di limitazione degli usi impropri e degli sprechi di acqua potabile;

**ATTESO** che il vigente Regolamento del Servizio Idrico vieta permanentemente per tutte le tipologie di utenza, i seguenti usi impropri di acqua potabile:

- il riempimento di piscine private (per le piscine di proprietà pubblica o privata, destinate a un'utenza pubblica [...] le modalità ed i tempi di riempimento devono essere concordati con il soggetto gestore del servizio idrico integrato)
- il lavaggio di autoveicoli e motoveicoli ad uso privato, svolto nell'ambito di una attività produttiva;
- l'irrigazione connessa con un'attività produttiva;
- l'alimentazione con acqua proveniente da pubblico acquedotto per impianti di irrigazione di orti e giardini pubblici o privati aventi superficie di irrigazione complessiva superiore a 500 mq.;
- l'alimentazione degli impianti di climatizzazione ed in genere qualsiasi tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso. Tale divieto vale per gli impianti di condizionamento installati a partire del 28/5/2008 (data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione

dell'art. 8 bis della Legge Regionale 21/7/1995, emanato con Decreto della Giunta Regionale n. 29/r del 26/5/2008)

- l'innaffiamento e l'irrigazione delle superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private;
- le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche.

### **CONSIDERATO**

- che in base al contratto di fornitura fra l'utente e la società erogante, l'acqua dell'acquedotto pubblico viene distribuita per i soli scopi domestici e quindi per uso alimentazione, servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno dell'unità abitativa;
- che di conseguenza, anche in assenza di un provvedimento dell'Autorità Amministrativa, è vietato l'uso dell'acqua per scopi non domestici;
- che, pur in presenza del divieto suddetto, si rende necessario un provvedimento per garantire il rispetto delle regole di uso dell'acqua del servizio pubblico, allo scopo di consentire la distribuzione a tutti gli utenti per gli usi essenziali (domestici) ed impedire usi impropri;

**RITENUTO** quindi opportuno adottare tutte le misure preventive necessarie per contenere i consumi idrici ed evitare l'uso improprio della risorsa idrica ;

**VISTA** la legge n. 689/1981 e s.m.i. ,

**VISTO** il D.Lgs 31.3.1998 n. 112 che disciplina il riordino delle competenze in materia di risorse idriche;

**VISTO** il D.Lgs. n. 152/2006;

**VISTE** le Deliberazioni ATO 2 n. 24 del 19.05.2006 e n. 28 del 02.05.2007 “ Piano di Prevenzione delle Emergenze Idriche”

**VISTO** il D.G.R.T. 26 maggio 2008 , n. 29/r;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **ORDINA**

**1.** dalla data della presente ordinanza e fino a nuova disposizione in merito, il divieto di prelievo dalla rete idrica pubblica di acqua potabile per scopi non domestici (quali lavaggio di veicoli, innaffiamento di orti e giardini ed altri simili impieghi diversi dagli usi alimentari, attività di cucina e servizi igienici);

**2.** sono escluse dal divieto di cui al precedente punto 1. le forniture erogate per scopi particolari, in base a contratti specifici stipulati fra l'utente e l'ente erogatore, ivi compreso l'uso da parte dell'ente pubblico per il mantenimento di parchi e giardini nonché per i servizio di Igiene Urbana;

### **INVITA**

La cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi ed abusi in genere;

### **EVIDENZIA**

Che in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000

## **DISPONE**

Di dare pubblicità al presente provvedimento mediante diffusione sulla stampa locale, l'affissione all'Albo Pretorio comunale e la pubblicazione sul sito internet del Comune di Monsummano Terme e di trasmetterlo al Settore Sistema Regionale di Protezione Civile;

Il Comando di Polizia Municipale nonché il personale dipendente della Soc. Acque spa con funzioni di vigilanza sono incaricati al controllo dell'esecuzione della presente ordinanza

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso davanti al TAR competente per territorio entro sessanta (60) giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della presente.

Monsummano Terme, li 21/06/2017

Il Sindaco  
Vanni Rinaldo / ArubaPEC S.p.A.  
(firmato digitalmente)